



SEGRETERIA GENERALE

RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE N. 38 DEL 20.05.2020.

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 Criteri di concessione delle rateazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

Art. 3 Interessi

Art. 4 Istanza di concessione

Art. 5 Disposizioni Finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di rateizzazioni di pagamento derivanti da avvisi di accertamento esecutivo di atti tributari comunali e di intimazioni di pagamento di entrate patrimoniali comunali, in attuazione della Legge 27.12.2019 n 160.

Art.2

Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso

Su richiesta del debitore, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

Art. 3

Interessi

1. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi al saggio legale tempo per tempo .

Art. 4

Istanza di concessione

Il contribuente che, trovandosi in temporanea ed obiettiva difficoltà economica, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, deve inoltrare motivata richiesta al Responsabile dei Tributi dell'Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

La richiesta dovrà indicare sia gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, che il numero di rate.

L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello Unico dell'Ente, tramite posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

Art. 5
Disposizioni finali

1. Le norme previste dal presente Regolamento prevalgono su ogni altra disciplina, in materia di rateizzazione, disposta nei regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 01.01.2020.